



Arma dei Carabinieri



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e il DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del Capo del Dipartimento, Prefetto Laura Lega, di seguito denominate "Parti",

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che stabilisce che "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...";

VISTO l'art. 159 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*, ai sensi del quale l'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia, "...svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile...";

VISTO l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*", che assegna al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per il tramite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito anche "CORPO NAZIONALE", il compito di assicurare, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, compresi quelli boschivi, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo Nazionale dalle leggi e dai regolamenti;

VISTO l'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che assegna al CORPO NAZIONALE il compito di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicurando, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Per il medesimo fine consente di effettuare,

nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, studi tecnici ed esami sperimentali nello specifico settore, promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", concernente le funzioni del CORPO NAZIONALE nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, il quale prevede che in occasione degli eventi calamitosi, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 gennaio 2013 di modifica alla precedente del 2 maggio 2006, entrambe emanate sulla base della delega prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, che attribuiscono la direzione tecnica dei Soccorsi al personale qualificato del CORPO NAZIONALE;

VISTO l'art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità, con particolare riguardo alle violazioni compiute in materia di prevenzione e repressione di incendi boschivi;

VISTO l'art. 13 del D. Lgs., n. 1, del 2 gennaio 2018, "*Codice della protezione civile*", che individua, quali strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale, anche le Forze armate e tutte le Forze di polizia;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, "*Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno*", che all'art. 6, comma 2, lettera a), stabilisce che la Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo ha competenze, tra le altre, in materia di pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attività di soccorso del Corpo nazionale, compresa quella delle componenti specialistiche e specializzate; collegamento con la direzione competente per la gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attività di concorso del CORPO NAZIONALE in materia di lotta attiva agli incendi di bosco e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attività del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico;

CONSIDERATO che l'ARMA DEI CARABINIERI e il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO dispongono di componenti specialistiche e specializzate quali Nuclei Elicotteri, Sommozzatori e cinofili, nonché squadre NBCR;

VISTI i Protocolli d'intesa stipulati tra l'ARMA e i VIGILI DEL FUOCO il 5 aprile 2017 e il 9 luglio 2018, per lo sviluppo di attività congiunte in materia di attività antincendio boschivo;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti 26 luglio 2021, n. 12/2021/G - Relazione concernente: "*L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri*" e in particolare le raccomandazioni rivolte all'ARMA e al CORPO NAZIONALE per rafforzare le sinergie nel settore antincendio boschivo;

CONSIDERATO che le Parti operano nell'ambito di scenari emergenziali e che, a tal fine, intendono migliorare la capacità di risposta coordinata sotto la direzione tecnica dei VIGILI DEL FUOCO, sviluppando sinergie operative e addestrative attraverso una proficua collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e l'Arma dei Carabinieri;

Le Parti sottoscrivono il presente.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1

Obiettivi

1. Il presente protocollo ha ad oggetto lo sviluppo di attività congiunte volte ad accrescere le capacità di intervento negli scenari emergenziali complessi di protezione civile e soccorso pubblico.
2. Le aree di collaborazione riguardano, in particolare:
 - la formazione congiunta e l'addestramento del personale, anche mediante la pianificazione e lo svolgimento di esercitazioni;
 - il perfezionamento delle modalità operative di impiego finalizzate a migliorare e rendere più efficaci gli interventi congiunti;
 - la condivisione delle metodologie di studio dei materiali e delle attrezzature per gli interventi di soccorso pubblico.

Art. 2

Attività formativa, informativa e addestrativa

1. Nell'ambito delle attività previste dal presente protocollo, le Parti convengono di collaborare per attuare iniziative volte alla programmazione e alla somministrazione di attività formative e di addestramento condivise, incentrate sugli scenari emergenziali e di soccorso pubblico, assicurando la disponibilità di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.
2. A tal fine, le parti concordano di definire specifici programmi formativi e addestrativi, che potranno essere oggetto di successivi accordi attuativi.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere la partecipazione dei rispettivi operatori ad incontri formativi e sessioni addestrative, organizzate congiuntamente, in materia di soccorso pubblico, con particolare riferimento alle attività nei settori sommozzatori e soccorso acquatico, N.B.C.R., cinofili e soccorso aereo.
4. Ferme restando le rispettive competenze istituzionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, per le attività formative ed addestrative di comune interesse volte a migliorare la capacità di risposta coordinata sotto la direzione tecnica dei VIGILI DEL FUOCO, le parti possono prevedere, nelle programmazioni formative di ciascuna Amministrazione, la partecipazione di personale dell'ARMA e del CORPO NAZIONALE interessato dal presente protocollo.
5. Con particolare riferimento ad attività addestrative e formative che prevedano la realizzazione di scenari operativi sul campo, le Parti dovranno verificare l'assolvimento, da parte del proprio personale, degli obblighi di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/08 anche relativamente a:
 - utilizzo di idoneo equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuali appositamente previsti;
 - rispetto delle indicazioni impartite nel Documento della Valutazione dei Rischi del sito, ovvero dal

Piano di Sicurezza, qualora presenti.

6. Con successivi accordi attuativi saranno disciplinati nel dettaglio gli aspetti relativi agli adempimenti di sicurezza.

Art.3

Interventi congiunti

1. Nell'ambito delle attività di perfezionamento delle modalità operative di impiego, sarà concordato lo svolgimento di attività e di iniziative comuni per la realizzazione di procedure condivise, piani ed esercitazioni congiunte, per assicurare un'efficace azione di intervento, anche mediante un funzionale scambio di informazioni e di dati tra le sale operative.
2. Nello svolgimento delle attività congiunte restano fermi i limiti e le responsabilità imposti dalle vigenti normative e dai relativi ordinamenti, riguardanti la direzione delle operazioni, nonché il livello professionale e di specializzazione del personale interessato.
3. Nell'ambito di interventi congiunti il CORPO NAZIONALE assicura la direzione tecnica dei soccorsi attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le componenti impegnate nello scenario.

Art.4

Studio di materiali e attrezzature

1. Nell'ambito delle attività di studio dei materiali e delle attrezzature per gli interventi di soccorso pubblico le Parti, anche con successivi accordi discendenti, provvederanno a concordare attività di studio e sperimentazione congiunte su equipaggiamenti e materiali finalizzati alle attività di soccorso pubblico e di protezione civile, anche al fine di definire procedure condivise per il relativo approvvigionamento.

Art.5

Coordinamento delle attività

1. È istituito un *Comitato di coordinamento* finalizzato alla pianificazione annuale delle attività indicate dal presente protocollo d'intesa, composto da:
 - due componenti dell'ARMA, individuati nel Capo Ufficio Operazioni e Capo Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale;
 - due componenti del CORPO NAZIONALE, individuati nel Dirigente dell'Ufficio gestione e coordinamento dell'emergenza e nel Dirigente dell'Ufficio per la pianificazione, il controllo e sviluppo della formazione.
2. Tale Comitato assicura anche il monitoraggio dell'esecuzione delle attività previste dal presente protocollo di intesa e la redazione delle conseguenti disposizioni attuative.

Art.6

Referenti

1. I referenti istituzionali del rapporto di collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa sono:
 - per l'ARMA, il Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - per il CORPO NAZIONALE, il Direttore Centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio

boschivo.

Art.7

Accesso alle sedi di servizio e alle strutture addestrative

1. Per lo sviluppo delle attività oggetto dell'intesa, potranno essere utilizzate strutture, aree e campi di addestramento nella reciproca disponibilità, prevedendo la possibilità di condividere ausili didattici tecnologici, anche di simulazione, concordando, in tale ultimo caso, di volta in volta, eventuali forme di compensazione.
2. Le Parti si impegnano a rendere disponibili le proprie risorse professionali per le attività pianificate e programmate presso le strutture addestrative. In tale ipotesi saranno concordate e disciplinate le modalità di autorizzazione all'accesso alle strutture interessate anche relativamente alle esigenze di sicurezza per le aree adibite ad attività addestrative ed esercitative.

Art.8

Oneri

1. Successivi accordi attuativi possono individuare eventuali oneri derivanti dalla partecipazione del personale alle attività formative ed addestrative congiunte nelle sedi di rispettiva pertinenza e le relative modalità di pagamento, anche attraverso la compensazione, ove prevista dalle normative vigenti.

Art.9

Trattamento dei dati

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art.10

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e il CORPO NAZIONALE si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del

presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

4. L'ARMA e il CORPO NAZIONALE si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art.11

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione

Art.12

Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e del CORPO NAZIONALE.

Roma, data dell'ultima delle firme digitali.

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Teo Luzi*)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
(*Prefetto Laura Lega*)